

**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento n. **641/2024 R.G.**;

letto il ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970 proposto da CISL Funzione Pubblica Messina nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

rilevato che CISL Funzione Pubblica Messina ha chiesto che venisse accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale non avrebbe avviato le trattative per la contrattazione decentrata integrativa per gli anni dal 2018 al 2023 né convocato le delegazioni sindacali, in violazione di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2019;

rilevato, in particolare, che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non avrebbe provveduto ad avviare le trattative per gli anni dal 2018 al 2022, così impedendo la stipula della contrattazione integrativa decentrata e la conseguente negoziazione dei criteri di attribuzione degli istituti contrattuali per gli aventi diritto, dell'indennità, della produttività del salario accessorio, nonché l'accesso alla progressione economica orizzontale;

rilevato che il Sindacato ricorrente ha riferito che il Comune di Barcellona ha convocato la delegazione trattante solo per l'anno 2023 e che, in occasione dell'incontro del 15 dicembre 2023, sarebbe emersa una discrasia tra l'importo riportato nell'atto formale di costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 CCNL Funzioni Locali e quello effettivamente presente nelle casse comunali che avrebbe impedito la prosecuzione delle trattative;

ritenuto che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale" (Cass. 17 giugno 2014, n. 13726; cfr. anche Cass., Sez. Un., 13



febbraio 1997, n. 5295, Cass., 5 febbraio 2003, n. 1684, Cass., 22 febbraio 2003, n. 2770, Cass., 22 aprile 2004, n. 7706);

ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 3 *bis*, D. Lgs. n. 165/2001 "le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2019 (avente il medesimo contenuto dell'art. 8, comma 3, CCNL del 22 maggio 2018), "l'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione";

rilevato che lo svolgimento della contrattazione integrativa è necessario per individuare i criteri di ripartizione delle risorse, dei premi e dell'indennità meglio specificati all'art. 7 CCNL;

ritenuto che nel caso in esame è dimostrata *per tabulas* l'omessa convocazione delle delegazioni sindacali per la stipula della contrattazione integrativa per gli anni dal 2018 al 2022;

rilevato, infatti, che con nota del 27 aprile 2023 il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha ammesso il proprio ritardo nell'esecuzione degli adempimenti destinati a soddisfare le legittime attese del personale (cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente);

rilevato che in tale nota il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha fatto riferimento ad altri provvedimenti con i quali sono stati invitati i dirigenti dell'Ente ad indicare i fabbisogni delle varie aree organizzative per poi assicurare che "una volta completata la fase di raccolta delle informazioni, nei tempi più brevi consentiti e comunque entro il prossimo mese di maggio, sarà aperto il tavolo negoziale";

ritenuto che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non ha dimostrato di aver assunto alcuna iniziativa per gli anni dal 2018 al 2022, nonostante i solleciti del Sindacato ricorrente finalizzati alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali per l'avvio delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa;

ritenuto, poi, che nessun provvedimento è stato adottato dal Comune dopo che è emersa una discrasia tra l'importo riportato nell'atto formale di costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 CCNL Funzioni Locali e quello effettivamente presente nelle casse comunali;

ritenuto che, in mancanza di specifica contestazione e del carattere sommario che caratterizza la cognizione della presente fase, può ritenersi che l'inerzia del Comune di



Barcellona Pozzo di Gotto nella convocazione delle Organizzazioni Sindacali per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula della contrattazione integrativa e l'interruzione delle trattative per l'anno 2023 a causa della disponibilità nel fondo risorse decentrate di somme inferiori rispetto a quelle stanziare hanno impedito al Sindacato ricorrente l'esercizio della propria attività sindacale;

ritenuto, pertanto, che tali condotte del Comune hanno violato i diritti sindacali del sindacato ricorrente, che si vede reiteramente leso in prerogative che gli sono riconosciute dalle disposizioni vigenti a fini di tutela dell'interesse collettivo proprio del personale;

ritenuto che, alla luce del carattere antisindacale della condotta tenuta dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, va ordinato a quest'ultimo di cessare dal comportamento illegittimo e di tenere per il futuro una condotta rispettosa delle prescrizioni di legge, del CCNL di comparto e dei principi di correttezza e buona fede con le rappresentanze sindacali,

ritenuto che va ordinato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di convocare le Organizzazioni Sindacali per l'avvio e/o la riapertura delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto collettivo integrativo per gli anni dal 2018 al 2023;

ritenuto che va disposta la pubblicazione del presente provvedimento sulla homepage del sito web del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza;

p.q.m.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

accerta la natura antisindacale della condotta, con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha omesso di avviare le trattative per la stipulazione della contrattazione integrativa per gli anni dal 2018 al 2022 ed ha impedito la prosecuzione delle trattative per l'anno 2023; ordina al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di cessare tale condotta antisindacale e di astenersi dal reiterare siffatto comportamento in futuro, nonché di avviare e/o riaprire le trattative finalizzate alla stipulazione in via definitiva del contratto collettivo integrativo per gli anni dal 2018 al 2023, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento - entro 15 giorni dalla sua comunicazione - sulla *homepage* del sito internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per un periodo di 30 giorni;



condanna il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Barcellona Pozzo di Gotto, 10 aprile 2024

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino

